

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.144 del 12 ottobre 2016

OGGETTO: *sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di vaccini - i appalto specifico (vaccini antinfluenzali)– presa d'atto.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola F9;
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- Che l'art. 9 del D.L.66/2014 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito dalla L. n. 89/2014 prevede al c. 1 "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti(...)operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione,

1

qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che" Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1(...);

- che pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 art. 6 della L.R. 28 del 2003 della Regione Campania, così come modificato dall'art. 2 L.R. n. 24/2005, poi sostituito dall'art. 1 c. 229 L.R. n. 4/2011 e successivamente modificato dall'art. 1,c.2 lett.e della L.R. n. 3/2012, nuovamente sostituito dall'art. 1 c. 1, lett. c della L.R. n. 41/2012 e dall'art. 1, c. 28 L.R. n. 16/2014, la So.re.sa. costituisce Centrale di Committenza Regionale ai sensi dell'art.3 comma 34 e dell'art.33 del D.Lgs. 163/2006, ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV srl e Sviluppo Campania spa, agli enti strumentali della Regione Campania, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. dell'11.11.2014 ha stabilito all'art. 1, c. 2 che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip spa e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

- che con la delibera dell'ANAC n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

- che con Determina del Direttore Generale n. 74 del 31 maggio 2016 è stato istituito, ai sensi dell'art. 55 del Dlgs. 50/2016, un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Vaccini occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./I.R.C.SS. della Regione Campania per il periodo di quattro anni, nel corso del quale possono essere indetti singoli appalti specifici per la conclusione di convenzioni per specifiche tipologie di vaccini;

- che con Determina del Direttore Generale n. 95 del 13 luglio 2016 si è provveduto ad ammettere al sistema gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara ed ad indire il primo appalto specifico per la conclusione di convenzione per la fornitura di vaccini antinfluenzali, suddivisa in 4 lotti, per un importo a base d'asta pari a € 4.000.251,90, per un periodo corrispondente allo svolgimento della campagna vaccinale annua programmata;

- che con Determina del Direttore Generale n. 110 del 4 agosto 2016 si è provveduto aggiudicare, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/16, al prezzo più basso per prodotto conforme il citato primo appalto specifico;

- che si è provveduto a trasmettere alle Aziende Sanitarie apposito vademecum al fine di semplificare l'adesione alle Convenzioni stipulate con gli operatori economici aggiudicatari;

ATTESO

- che sono state stipulate le Convenzioni con le Ditte risultate aggiudicatarie, e precisamente con la Seqirus per i lotti 1 e 2, con la Sanofi pasteur per il lotto 3 e con la Glaxosmithkline con il lotto 4;

- che sono pervenuti da parte delle Aziende sanitarie interessate i provvedimenti di adesione alle predette convenzioni;

RILEVATO

- che relativamente ai lotti n. 1 e 2, aggiudicati alla Ditta Seqirus, sono stati complessivamente comunicati con i fabbisogni preventivamente trasmessi nel termine prescritto e con i provvedimenti di adesione i quantitativi occorrenti allo effettuazione della annuale campagna vaccinale superiori rispetto ai fabbisogni complessivi originariamente posti a gara;

TENUTO CONTO

- che i suddetti incrementi di quantitativi comportano la necessità di apportare modifiche alla convenzione quadro stipulata con la ditta SEQUIRUS;

VISTI

- il comma 1, lett b punti 1 e 2 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, che prevede la possibilità di modificare i contratti di appalto nei settori ordinari senza una nuova procedura di affidamento per forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici o comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

- il comma 7 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 che prevede che, nei casi di cui al comma 1, lettera b per i settori ordinari, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

RILEVATO

- che la modifica di cui trattasi ricade nella fattispecie di cui alle sopra richiamate prescrizioni normative;



Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 6 luglio 2016,

DETERMINA

1) di prendere atto che, relativamente ai lotti n. 1 e 2, aggiudicati alla Ditta Seqirus, sono stati complessivamente individuati nei provvedimenti di adesione quantitativi di prodotto superiori rispetto ai fabbisogni complessivi comunicati nei tempi prefissati in fase di raccolta fabbisogni e posti a gara;

2) di incrementare, in virtù di quanto sopra, alle stesse condizioni il quantitativo massimo complessivo oggetto della Convenzione stipulata con la Ditta Seqirus ed, in particolare, relativamente al lotto 1 di ulteriori 163.000 unità e relativamente al lotto 2 di ulteriori 6.000 unità, ai sensi di quanto previsto ai commi 1 (lett. b punto 1 e 2) e 7 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 relative alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia.

Il presente atto è immediatamente esecutivo

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Postiglione



4

